

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Emilia-Romagna

BOLLETTINO UFFICIALE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte seconda - N. 140

Anno 47

3 giugno 2016

N. 165

PUBBLICAZIONE A SEGUITO DI NUOVE ISTITUZIONI, MODIFICHE, INTEGRAZIONI
ED ABROGAZIONI, DEGLI STATUTI DI

PROVINCIA DI RIMINI

CO.SE.A. CONSORZIO SERVIZI AMBIENTALI

PROVINCIA DI RIMINI

Nuovo Statuto Provincia di Rimini

Statuto della Provincia di Rimini

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 Principi generali
- Articolo 2 Territorio e sede
- Articolo 3 Stemma e Gonfalone
- Articolo 4 Il Governo di area vasta
- Articolo 5 L'esercizio delle funzioni
- Articolo 6 Soggetti partecipati o dipendenti dalla Provincia
- Articolo 7 La partecipazione popolare

TITOLO II – ORGANI DI GOVERNO

- Articolo 8 Il Presidente
- Articolo 9 Il Consiglio
- Articolo 10 L'Assemblea dei sindaci

TITOLO III – ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

- Articolo 11 L'organizzazione degli uffici
- Articolo 12 Il Segretario generale
- Articolo 13 Il Direttore generale
- Articolo 14 I dirigenti

TITOLO VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Articolo 15 Disposizioni transitorie e finali

Proposto dal Consiglio con deliberazione n. 25 del 12.10.2015

Approvato dall'Assemblea dei sindaci con deliberazione n. 1 del 03.05.2016

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Principi generali

1. La Provincia di Rimini è ente territoriale di secondo livello di area vasta, costitutivo della Repubblica ai sensi dell'art. 114 della Costituzione. Essa, rappresenta la comunità provinciale, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo.
2. La Provincia sostiene:
 - a. il diritto allo studio e alla formazione permanente
 - b. il diritto al lavoro e la piena occupazione, i diritti dei lavoratori e la valorizzazione delle loro attitudini e capacità professionali
 - c. la sicurezza sociale e la tutela della salute
 - d. la qualità dell'ambiente e le risorse ambientali, territoriali, artistiche e naturali
 - e. le attività culturali, sportive e del tempo libero
 - f. la cooperazione e l'associazionismo culturale sociale ed economico;
 - g. la pari dignità e la pari opportunità sociale, economica e civile fra le persone
 - h. la cultura multietnica, della pace, dei diritti umani, della solidarietà fra i popoli e della cooperazione internazionale.
3. La Provincia garantisce la presenza complessivamente paritaria di rappresentanti di entrambi i sessi negli organismi collegiali in cui essa è rappresentata, nonché negli enti, aziende ed istituzioni partecipati, controllati o dipendenti da essa.
4. La Provincia informa la propria attività amministrativa ai principi di uguaglianza, di solidarietà e di piena realizzazione dei diritti di cittadinanza, e opera per superare gli squilibri sociali, culturali, economici, esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale ed internazionale.
5. La Provincia favorisce la partecipazione dei cittadini singoli o associati alle scelte politiche della comunità ed, inoltre, la partecipazione dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti alla vita pubblica locale
6. La Provincia svolge le proprie attività amministrative secondo criteri di trasparenza, imparzialità, efficacia, efficienza, rapidità ed economicità delle procedure, nonché nel rispetto del principio di distinzione dei compiti degli organi politici e dei soggetti preposti alla gestione.

Articolo 2 Territorio e sede

1. La Provincia di Rimini comprende i Comuni di Bellaria- Igea Marina, Casteldelci, Cattolica, Coriano, Gemmano, Maiolo, Misano Adriatico, Mondaino, Montecolombo, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo, Morciano di Romagna, Novafeltria, Pennabilli, Poggio Torriana, Riccione, Rimini, Saludecio, San Clemente, San Giovanni in Marignano, Santarcangelo di Romagna, San Leo, Sant'Agata Feltria, Talamello, Verucchio. Di tali enti l'Amministrazione provinciale valorizza le singole specificità.
2. La città di Rimini è il capoluogo, nonché sede, della Provincia.

Articolo 3 Stemma e Gonfalone

1. La Provincia possiede Stemma e Gonfalone propri, assunti con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2 del 15 gennaio 1996 e riconosciuti con DPR del 20.2.1996.

2. La Provincia utilizza un logo distintivo, definito con delibera del Consiglio, che ne caratterizza gli strumenti di comunicazione istituzionale.
3. L'utilizzo dello stemma, del gonfalone e del logo sono disciplinati da apposito regolamento.

Articolo 4 Il Governo di area vasta

1. Nell'esercizio delle funzioni di governo di area vasta, la Provincia rispetta le prerogative riconosciute ai Comuni e salvaguarda l'identità delle comunità locali, garantendo pari dignità a tutti i Comuni del territorio, singoli e associati, collaborando con essi per migliorarne le strutture organizzative e i servizi.
2. La Provincia nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 1, promuove un confronto costante con Regione e Comuni relativamente alle funzioni amministrative spettanti ai singoli livelli di governo locale.
3. La Provincia può esercitare in forma associata le proprie funzioni istituzionali con le Province limitrofe al fine di garantire migliori servizi alla comunità, anche sulla base degli indirizzi della programmazione regionale.

Articolo 5 L'esercizio delle funzioni

1. La Provincia è dotata di autonomia statutaria: lo Statuto fissa l'ordinamento generale della Provincia, nel rispetto della Costituzione e delle altre norme vigenti nello Stato. La Provincia è altresì dotata di autonomia regolamentare e organizzativa e si conforma nella sua azione alla Costituzione della Repubblica Italiana e alle altre norme dello Stato, nel rispetto dei principi e dei contenuti della Carta europea delle autonomie locali.
2. Essa esercita le funzioni proprie e quelle ad essa trasferite, delegate o conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà, perseguendo la continuità dell'azione amministrativa e l'efficacia della stessa.
3. La Provincia ha autonomia impositiva nei limiti di legge e su presupposti non già assoggettati a imposizione erariale. Dispone altresì di risorse finanziarie derivanti da contributi e trasferimenti statali e regionali, da addizionali e compartecipazioni a imposte e da entrate di altra natura, comprese quelle patrimoniali. Alla Provincia competono inoltre le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi conseguenti ai servizi di propria competenza.
4. La Provincia, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe di imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.
5. In materia di servizi pubblici a domanda individuale, di servizi soggetti a tariffa e di concessioni, l'obiettivo complessivo è l'equilibrio economico, derivante anche da compensazioni fra gestioni deficitarie e gestioni in attivo.

6. Il Collegio dei revisori, eletto dal Consiglio con le modalità stabilite dalla legge, collabora alla piena e corretta gestione economico finanziaria dell'ente svolgendo in autonomia i compiti stabiliti dalla legge. Il regolamento ne disciplina le modalità di funzionamento. Le relazioni e i pareri di competenza sono resi anche mediante sottoscrizione, nelle forme di legge, ad opera di non meno di due componenti, di un documento discusso e definito mediante collegamenti informatici.
7. Apposito regolamento disciplina il sistema dei controlli interni per la verifica della realizzazione dei programmi e degli obiettivi, la valutazione dei risultati e l'applicazione degli istituti premianti il merito e la professionalità.
8. La Provincia promuove le fusioni di comuni e l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali attraverso l'unione di comuni. Promuove, inoltre, la costituzione di uffici comuni con gli enti locali del suo territorio per la partecipazione a programmi e progetti comunitari.

Articolo 6 Soggetti partecipati o dipendenti dalla Provincia

1. Le deliberazioni relative all'assunzione e alla gestione diretta o indiretta di servizi e quelle comunque relative alla partecipazione a società di capitali sono corredate da un parere del Collegio dei revisori dei conti sulla sostenibilità economico-finanziaria della proposta. Le deliberazioni di cui sopra individuano gli strumenti idonei a garantire trasparenza, accesso, partecipazione e controllo.
2. Il Presidente nomina o designa gli amministratori dei soggetti partecipati di cui al comma 1 sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio e nel rispetto dell'art. 3, comma 1, della L. 12 luglio 2011, n. 120, tra persone che abbiano una qualificata e comprovata competenza, per studi compiuti o per funzioni ed attività esercitate.
3. Gli enti, le aziende, le istituzioni e gli altri soggetti dipendenti dalla Provincia uniformano la propria azione:
 - a. ai principi di unitarietà con l'indirizzo generale della Provincia;
 - b. al principio di distinzione tra poteri di indirizzo e di controllo attribuiti agli organi di governo e poteri di gestione attribuiti ai dirigenti;
 - c. ai principi di responsabilità e professionalità nell'organizzazione interna.

Articolo 7 La partecipazione popolare

1. I cittadini residenti o che comunque operano nel territorio provinciale e le loro associazioni, i cittadini dell'Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti, possono presentare istanze, petizioni e proposte, dirette a promuovere nelle materie di competenza provinciale la tutela di interessi collettivi. Il Presidente le valuta e risponde per iscritto entro trenta giorni.
2. Le istanze, le petizioni e le proposte, intese ad ottenere l'adozione di provvedimenti amministrativi di carattere generale, devono essere sottoscritte da almeno tremila elettori residenti nei comuni della provincia. Il Consiglio le valuta e delibera entro novanta giorni.
3. Il Presidente, di sua iniziativa o su richiesta del Consiglio, indice consultazioni della popolazione, di parti di essa o di sue forme associative per acquisire informazioni e opinioni su temi di competenza della Provincia. Il regolamento ne disciplina lo svolgimento, con

preferenza per forme di consultazione e modalità di partecipazione in rete. Il promotore dell'iniziativa si pronuncia sul suo esito.

TITOLO II – ORGANI DI GOVERNO

Articolo 8 Il Presidente

1. Il Presidente è l'organo responsabile dell'amministrazione della Provincia, la rappresenta e la difende in giudizio e assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo.
2. Egli convoca e presiede il Consiglio e l'Assemblea dei sindaci e sovrintende all'espletamento delle funzioni proprie di area vasta, nonché di quelle statali e regionali attribuite, conferite o delegate alla Provincia, ed, inoltre, al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché all'esecuzione degli atti.
3. Il Presidente può nominare il vicepresidente, e può conferire deleghe a singoli consiglieri su determinate materie o su temi specifici di particolare rilevanza politico istituzionale, con l'obbligo di esercitarle in modo coordinato e sinergico. Ciascuna delega assegna compiti e attività operative, non anche lo svolgimento di funzioni o l'esercizio di poteri amministrativi o di firma. Il Presidente comunica al primo Consiglio utile la nomina e le deleghe conferite.
4. Il Vice Presidente, in sua assenza il consigliere anziano, collabora con il Presidente e lo sostituisce nei casi previsti dalla legge. Egli approva gli atti di competenza del Presidente, qualora questi non possa assumerli per conflitto di interessi o per altri impedimenti di diritto.
5. Il Presidente nomina il Segretario generale e, d'intesa col predetto, il vicesegretario e i dirigenti, nonché, ove lo ritenga, il Direttore generale. Ne definisce gli incarichi e le responsabilità e impartisce loro direttive per la realizzazione dei programmi.
6. Egli stipula gli atti costitutivi di enti, aziende, istituzioni, consorzi e società e altri organismi partecipati, rappresenta l'ente nell'assemblea dei consorzi e delle società partecipate e, sulla base degli indirizzi del Consiglio, nomina, designa e revoca i rappresentanti della Provincia presso i predetti soggetti. Stipula, inoltre, convenzioni con lo Stato e gli altri enti pubblici per programmi, servizi e iniziative di interesse comune, previa deliberazione consiliare.
7. Promuove e conclude accordi di programma e protocolli d'intesa, e li sottopone all'approvazione del Consiglio ove questi comportino varianti agli strumenti urbanistici o l'insorgere di impegni giuridico-amministrativi a carico dell'ente.
8. Il Presidente compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge o dal presente statuto al Consiglio o all'Assemblea dei sindaci.

Articolo 9 Il Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo della Provincia.
2. Esso approva gli atti fondamentali stabiliti dalla legge e dal presente statuto e, in particolare, tutti gli atti generali normativi, di pianificazione e di programmazione. Inoltre, verifica la realizzazione dei programmi cui l'attività amministrativa dell'ente deve conformarsi.

3. Il Consiglio approva gli atti costitutivi di enti, aziende, consorzi e società e altri organismi partecipati e gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti della Provincia presso i predetti soggetti.
4. Approva, inoltre, le convenzioni con lo Stato e gli altri enti pubblici per programmi, servizi e iniziative di interesse comune, nonché accordi di programma e protocolli d'intesa promossi o conclusi dal Presidente, ove questi comportino varianti agli strumenti urbanistici o l'insorgere di impegni giuridico-amministrativi a carico dell'ente.
5. Il Presidente rappresenta il Consiglio nei rapporti con l'Assemblea dei sindaci ed all'esterno dell'amministrazione, ne dirige i lavori e interviene con imparzialità a tutela delle prerogative dei singoli consiglieri.
6. E' consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra elettorale individuale, con esclusione del Presidente neoeletto e dei candidati alla medesima carica che hanno conseguito l'elezione a consigliere.
7. L'organizzazione e il funzionamento del Consiglio sono disciplinati dal regolamento.
8. Il bilancio annuale e pluriennale, approvato con le procedure stabilite dall'art. 1, comma 55, della legge 7.4.2014 n. 56, è l'atto fondamentale dell'ente che ne riassume i programmi. Il regolamento favorisce la partecipazione attiva di ciascun singolo consigliere alla sua formazione.
9. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre sedute consecutive del Consiglio o a complessive dieci sedute del medesimo organo nel corso dell'anno solare è dichiarato decaduto. Il regolamento assicura all'interessato la garanzia del contraddittorio.

Articolo 10 L'Assemblea dei sindaci

1. L'Assemblea dei sindaci svolge attività di proposta e consultive, oltre che di controllo, in nessun caso vincolanti per le decisioni del Consiglio e del Presidente, salvo quanto diversamente stabilito dalla legge o dal presente statuto.
2. Il Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di un quinto dei componenti, la riunisce per l'elaborazione di proposte, l'assunzione di orientamenti o l'avvio di attività di controllo inerenti gli indirizzi cui, a giudizio dell'Assemblea, deve conformarsi l'attività amministrativa dell'ente.
3. L'organizzazione e il funzionamento dell'Assemblea sono disciplinati dal regolamento. Partecipa all'Assemblea il sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, il vicesindaco o altro assessore delegato.
4. Essa assume i suoi orientamenti col voto favorevole della maggioranza relativa dei votanti, e con la presenza dei sindaci che rappresentino almeno la metà dei componenti e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.

TITOLO III – ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI**Articolo 11 L'organizzazione degli uffici**

1. Apposito regolamento disciplina l'ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia e, in particolare, l'assetto organizzativo dell'ente, l'ordinamento della dirigenza e la gestione del personale.
2. La struttura organizzativa si articola in unità organizzative preposte all'assolvimento autonomo e compiuto di una o più attività omogenee.
3. Le unità organizzative sono individuate in un organigramma, distinguendo tra funzioni finali e funzioni strumentali o di supporto, e con riferimento alla loro complessità e dimensione.

Articolo 12 Il Segretario generale

1. Il Segretario generale svolge compiti di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alla normativa vigente. Egli partecipa con funzioni consultive e referenti alle riunioni del Consiglio e dell'Assemblea dei sindaci e ne cura la verbalizzazione.
2. Il Segretario generale, nel caso in cui non sia stato nominato il Direttore generale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività. Dirime, inoltre, i conflitti di attribuzione e di competenza secondo quanto previsto nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
3. Il Presidente, sentito il Segretario, nomina un Vice Segretario generale con il compito di coadiuvare il Segretario, nonché di sostituirlo nei casi di assenza o impedimento o di vacanza del posto.

Articolo 13 Il Direttore generale

1. Il Presidente della Provincia può nominare, al di fuori della dotazione organica, un Direttore generale per l'attuazione dei programmi e degli obiettivi degli organi di governo.
2. Il Direttore generale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività. Dirime, inoltre, i conflitti di attribuzione e di competenza secondo quanto previsto nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
3. Il Presidente, con l'atto di nomina, disciplina i rapporti tra il Direttore generale e il Segretario generale.
4. Al Direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti, ad eccezione del Segretario generale.

Articolo 14 I dirigenti

1. I dirigenti dirigono le strutture organizzative e realizzano i programmi dell'amministrazione gestendo le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate. Il regolamento ne specifica le attribuzioni e i compiti.

2. Essi assumono gli atti di competenza che richiedono l'esercizio di discrezionalità prevalentemente tecnica e demandano l'assunzione di atti di mera esecuzione e di liquidazione a dipendenti che non rivestono qualifica dirigenziale.
3. Il Presidente conferisce gli incarichi dirigenziali per un periodo non superiore al suo mandato elettivo di Presidente, nonché al suo mandato elettivo di Sindaco. Alla loro scadenza, gli incarichi dirigenziali ricadono in regime di prorogatio, secondo le disposizioni stabilite dal regolamento, per dar modo al nuovo Presidente di maturare le proprie scelte in merito.
4. Il regolamento disciplina la valutazione dei risultati conseguiti dai dirigenti e dei comportamenti da essi tenuti nella gestione delle risorse professionali, umane ed organizzative assegnate

TITOLO VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 15 Disposizioni transitorie e finali

1. Nelle more della approvazione della legge di riforma costituzionale che dovrebbe sopprimere l'attuale ente di area vasta, la Provincia, e costituire un nuovo ente di area vasta diversamente strutturato, il presente statuto evita di prevedere e disciplinare:
 - a. L'istituto del referendum previsto dall'art. 8 del TUEL, unitamente alle libere forme associative e agli organismi di partecipazione popolare, tra le forme di partecipazione popolare;
 - b. la figura del difensore civico che l'art. 11 del TUEL rimanda alla scelta statutaria provinciale;
 - c. la gestione di servizi sociali a mezzo dell'istituzione prevista dall'art. 114 del TUEL;
 - d. La partecipazione ai procedimenti amministrativi, del resto compiutamente disciplinata dalla legge 7.8.1990 n. 241.
2. I principi di cui all'art. 1 del presente statuto ispirano l'attività amministrativa della Provincia nei limiti dell'esercizio delle funzioni proprie e di quelle ad essa trasferite, delegate o conferite con legge dello Stato e della Regione.
3. I regolamenti rimangono in vigore per le parti non in contrasto con il presente statuto. Ove non diversamente disposto dal presente statuto, l'espressione "giunta provinciale" contenuta in essi deve intendersi riferita al Presidente.
4. L'Assemblea dei sindaci può approvare modifiche al presente statuto di sua iniziativa, sentito il consiglio provinciale.
5. Il presente statuto, pubblicato nelle forme di legge, è inserito sul sito della Provincia. Esso entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione.

CO.SE.A. CONSORZIO SERVIZI AMBIENTALI

Statuto e Convenzione di CO.SE.A. Consorzio Servizi Ambientali

CO.SE.A. CONSORZIO SERVIZI AMBIENTALI

con sede a CASTEL DI CASIO (Bologna)

STATUTO

Atto a rogito Notaio Dott. Cristiano Masi N° Rep 91 998 Raccolta 26765 del 13 maggio 2016

INDICE**TITOLO I°**
COSTITUZIONE, SCOPO E DURATA E CAPITALE DI DOTAZIONE**CAPO I° - NATURA ED OGGETTO**

- Art. 1 - Costituzione
- Art. 2 - Scopo
- Art. 3 - Sede
- Art. 4 - Durata

CAPO II° - PARTECIPAZIONE E QUOTE

- Art. 5 - Modalità di partecipazione
- Art. 6 - Conferenza degli Enti soci
- Art. 7 - Quote di partecipazione

CAPO III° - CONFERIMENTI E VALUTAZIONE

- Art. 8 - Capitale
- Art. 9 - Conferimenti

CAPO IV° - CESSAZIONE DEL CONSORZIO

- Art. 10 - Scioglimento
- Art. 11 - Recesso

TITOLO II°
GLI ORGANI**CAPO I° - ORGANO DI INDIRIZZO**

- Art. 12 - L'Assemblea
- Art. 13 - Durata
- Art. 14 - Attribuzioni
- Art. 15 - Adunanze
- Art. 16 - Il Segretario dell'Assemblea
- Art. 17 - Convocazione
- Art. 18 - Validità delle sedute
- Art. 19 - Maggioranza qualificata
- Art. 20 - Insediamento nuova Assemblea
- Art. 21 - Presidenza

CAPO II° - ORGANI DI AMMINISTRAZIONE

- Art. 22 - Il Consiglio di Amministrazione
- Art. 23 - Incompatibilità
- Art. 24 - Decadenza
- Art. 25 - Vacanza, surrogazione, divieto di partecipazione alle sedute
- Art. 26 - Sostituzione
- Art. 27 - Revoca o scioglimento
- Art. 28 - Competenze
- Art. 29 - Il Segretario del Consiglio di Amministrazione
- Art. 30 - Gli atti
- Art. 31 - Convocazione
- Art. 32 - Partecipazione alle sedute
- Art. 33 - Validità e svolgimento delle sedute
- Art. 34 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

CAPO III° - ORGANO DI GESTIONE

- Art. 35 - Il Direttore
- Art. 36 - Trattamento economico
- Art. 37 - Durata in carica
- Art. 38 - Vacanza
- Art. 39 - Compiti
- Art. 40 - Incompatibilità

TITOLO III°

PIANIFICAZIONE - PATRIMONIO - FINANZA - CONTABILITA'

CAPO I° - PIANIFICAZIONE E BILANCI

- Art. 41 - Piano Programma
- Art. 42 - Bilanci Pluriennali e Bilanci Preventivi
- Art. 43 - Bilancio di esercizio

CAPO II° - UTILI E PERDITE DI GESTIONE

- Art. 44 - Utili
- Art. 45 - Perdite

CAPO III° - PATRIMONIO

- Art. 46 - Patrimonio ed inventari
- Art. 47 - Ammortamenti

CAPO IV° - FINANZA - CONTABILITA' - TARIFFE

- Art. 48 - Contabilità
- Art. 49 - Libri obbligatori
- Art. 50 - Struttura tariffaria

TITOLO IV°

I CONTROLLI INTERNI

CAPO I° - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- Art. 51 - Scopo, nomina e durata
- Art. 52 - Incompatibilità
- Art. 53 - Compiti

CAPO II° - VIGILANZA

- Art. 54 - Vigilanza

TITOLO V°

I CONTRATTI

CAPO I° - CONTRATTI IN GENERE

- Art. 55 - Disciplina generale
- Art. 56 - Gare

CAPO II° - SPESE IN ECONOMIA

- Art. 57 - Ricorso e limite

TITOLO VI°

IL PERSONALE

CAPO I° - UFFICI E PERSONALE

- Art. 58 - Organizzazione
- Art. 59 - Rapporti di lavoro

Art. 60 - Assunzioni
Art. 61 - Incompatibilità

TITOLO VII°
RAPPORTI CON I CITTADINI

CAPO I° - TRASPARENZA DELL'ATTIVITA', ACCESSO AGLI ATTI
Art. 62 - Trasparenza e accesso agli atti

TITOLO VIII°
NORME GENERALI E FINALI

Art. 63 - Controversie
Art. 64 - Modifiche statutarie
Art. 65 - Regolamenti
Art. 66 - Entrata in vigore del presente statuto
Art. 67 - Leggi speciali: rinvio

STATUTO

TITOLO I **COSTITUZIONE, SCOPO, DURATA E CAPITALE DI DOTAZIONE**

CAPO I **NATURA ED OGGETTO**

ART. 1 - COSTITUZIONE

Ai sensi dell'art. 31 – I comma – del T.U.E.L. D. Lgs. n°267 del 18/08/2000 e successive modificazioni, fra i comuni di Alto Reno Terme, Camugnano, Castel d'Aiano, Castel di Casio, Castiglione dei Pepoli, Gaggio Montano, Grizzana Morandi, Lizzano in Belvedere, Marzabotto, Monzuno, San Benedetto Val di Sambro, Vergato, Abetone, Cutigliano, Marliana, San Marcello Pistoiese, Sambuca Pistoiese, Piteglio, Valsamoggia e Pescia è costituito un Consorzio denominato CO.SE.A. Consorzio Servizi Ambientali. Le modalità tecnico-amministrative e gestionali dei singoli servizi affidati al Consorzio saranno definite in apposito Regolamento.

Il Consorzio è dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale.

ART. 2 - SCOPO

Scopo del Consorzio è la gestione associata, finalizzata al contenimento dei costi ed alla qualità del servizio, dei servizi di cui all'art. 2 della convenzione e precisamente:

- a) raccolta, trattamento, smaltimento e recupero rifiuti urbani;
- b) raccolta, trattamento, smaltimento e recupero rifiuti speciali;
- c) raccolta, trattamento, smaltimento e recupero rifiuti pericolosi;
- d) sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili;
- e) anagrafe canina e servizi connessi;
- f) manutenzione e pulizia parchi e giardini pubblici;
- g) servizi cimiteriali;
- h) servizi di informazione, valorizzazione e promozione servizi turistici ambientali;
- i) servizi informativi territoriali e ambientali;
- l) servizi informativi in genere riconducibili alla nozione di "Information & Communication Technology"
- m) sistemi di monitoraggio;
- n) programmazione, manutenzione e gestione di tutto o parte del patrimonio immobiliare dei Comuni Soci e servizi integrati di gestione e manutenzione di beni di terzi;
- o) servizi di consulenza tecnica, amministrativa, gestionale, progettazioni, studi di fattibilità e direzione lavori che siano attinenti alle competenze del Consorzio;
- p) realizzazione e gestione di altri servizi attinenti in modo diretto a quelli di cui sopra o comunque inerente all'attività dei Comuni consorziati, previa deliberazione dell'Assemblea Consortile con votazione della maggioranza qualificata dei 2/3 delle quote di partecipazione al Consorzio.

Il Consorzio ha facoltà di eseguire per Enti consorziati e non, oltre che su richiesta di terzi e di privati, prestazioni di servizi o attività strumentali connesse a quelle previste dal precedente comma 1.

Il Consorzio può inoltre svolgere attività di consulenza e/o di collaborazione con Enti pubblici o privati, che siano inerenti al profilo delle competenze proprie.

Per il conseguimento dello scopo, il Consorzio, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs n°267 del 18/08/2000, riceve, in conto capitale di dotazione dai singoli Comuni partecipanti, beni, impianti e quant'altro utile all'esercizio dei servizi conferiti.

Il Consorzio acquisisce la proprietà degli impianti, delle strutture e dei beni che costruisce o acquista direttamente per il conseguimento dello scopo comune.

Il Consorzio, al fine di conseguire maggiore efficienza ed economicità nello svolgimento delle funzioni e dei servizi strumentali di cui al comma 1 e per il complessivo raggiungimento dei suoi scopi istituzionali, può costituire e/o partecipare a società di capitali operanti anche al di fuori del territorio dei Comuni consorziati alle quali può, nel rispetto dei limiti di legge, demandare, in tutto o in parte, lo svolgimento di una o più delle attività di cui ai commi 1 e 2 che precedono nonché può avvalersi della collaborazione e dei servizi di

imprese pubbliche o private a mezzo di apposite convenzioni o contratti.

ART. 3 - SEDE

Il Consorzio ha sede nel Comune di Castel di Casio, in Via Berzantina 30/10. L'Assemblea può deliberare a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione al Consorzio lo spostamento della sede

ART. 4 - DURATA

Il Consorzio ha durata di 50 anni a partire dal 21 maggio 2003.

CAPO II PARTECIPAZIONE E QUOTE

ART. 5 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione al Consorzio comporta l'impegno dei Comuni consorziati, salvo quanto previsto al successivo comma 3, al conferimento al Consorzio o a società dal medesimo controllate dei servizi di Raccolta, trattamento e smaltimento rifiuti. I Comuni potranno inoltre – nei limiti in cui il Consorzio, previa delibera dell'assemblea consortile, decida di assumerli sulla base della coerenza e della congruenza con i programmi consortili – affidare gli ulteriori servizi di competenza consortile. Tali servizi saranno esercitati dal Consorzio o da società dal medesimo controllate. Ai Comuni consorziati che affidino solo il servizio di trattamento e smaltimento rifiuti, per ragioni di equilibrio economico finanziario e di corretta ripartizione dei costi tra i Comuni consorziati, potranno essere applicate dal Consorzio tariffe diverse e più elevate rispetto a quelle praticate per l'affidamento congiunto dei servizi. I Comuni consorziati dovranno in ogni caso concorrere in misura adeguata al conferimento di capitale al Consorzio, ai sensi del successivo art. 8.

I Comuni consorziati che, al momento dell'adesione, non abbiano la possibilità giuridica, per vincoli di legge, regolamento o contratto, di conferire tutti i servizi di competenza consortile, potranno effettuare detto conferimento successivamente, fermo restando comunque l'obbligo del conferimento immediato di almeno un servizio e l'impegno ad effettuare il conferimento degli ulteriori servizi non appena possibile.

L'Assemblea procederà alla valutazione, al momento della richiesta di partecipazione al Consorzio di ciascun Comune consorziato, in merito all'accoglimento o meno del conferimento di tutti i servizi, o di alcuni soltanto di essi, assumendo le relative determinazioni sulla base della coerenza e della congruenza con i programmi consortili.

Potranno essere ammessi a far parte del Consorzio anche altri Enti locali diversi dai Comuni che risultino avere interesse, in comune con i Comuni consorziati, al conferimento dei servizi di cui al precedente art. 2.

L'Assemblea in tal caso delibererà, in merito all'accoglimento o meno della richiesta di adesione, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 1 della Convenzione.

L'Assemblea, procederà in tal caso alle necessarie ridefinizioni delle quote consortili.

ART. 6 - CONFERENZA DEGLI ENTI SOCI

Al fine di pervenire all'elaborazione di programmi di indirizzi in piena coerenza con quelli dei Comuni consorziati, di norma alla fine del I° semestre di ogni anno, può essere organizzata una conferenza di tutti gli Enti che partecipano al Consorzio.

La Conferenza degli Enti Soci viene convocata dal Presidente dell'Assemblea Consortile.

ART. 7 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Le quote di partecipazione, di cui all'art. 31 - IV° comma - del D. Lgs n°267 del 18/08/2000 sono state bilite in applicazione di un parametro in forza del quale, la quota di partecipazione è fissata in rapporto diretto alla popolazione residente nel singolo Comune consorziato (quale frazione percentuale rispetto alla popolazione residente complessiva di tutti i Comuni consorziati), con il limite invalicabile del 15%, di modo che, qualora il parametro della popolazione residente dovesse attribuire una quota di partecipazione superiore al 15%, si

applica automaticamente un coefficiente riduttivo della partecipazione stessa che riporti la quota di partecipazione pur eccedente al valore massimo del 15%.

Dette quote potranno essere modificate a seguito di ingresso o di recesso di singoli consorziati.

L'Assemblea, con propria deliberazione, oltre che nei casi previsti nel comma precedente, procederà ad una revisione di norma triennale delle quote di partecipazione in base al criterio di cui al precedente 1° comma, trasmettendo il relativo atto a tutti i Comuni consorziati, fatte salve eccezionali situazioni che richiedano una loro tempestiva definizione.

CAPO III CONFERIMENTI E VALUTAZIONE

ART. 8 - CAPITALE

Il capitale di dotazione, conferito al Consorzio per la gestione dei servizi, nonché il capitale per gli eventuali sviluppi dei servizi stessi successivamente deliberati, vengono forniti dai Comuni consorziati in proporzione alle rispettive popolazioni applicando lo stesso coefficiente di riduzione applicato per ottenere il tetto massimo di partecipazione del 15,00% di cui al precedente art. 7 comma 1. Gli impianti, le strutture ed i beni strumentali per la gestione dei servizi conferiti di proprietà dei Comuni consorziati al momento dell'adesione al Consorzio, nonché quelli che verranno eventualmente successivamente realizzati dai singoli Comuni a loro cura e spese, potranno essere assegnati in dotazione e in proprietà al Consorzio previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione del Consorzio e ratifica dell'Assemblea Consortile.

Il Capitale di dotazione è preordinato, in via sussidiaria rispetto ai fondi previsti o attivabili ai sensi della normativa vigente, ad assicurare la gestione in sicurezza degli impianti di smaltimento e dei servizi ad essi connessi gestiti dal Consorzio sia nella fase operativa sia, comunque, nella gestione post operativa.

Sono oggetto di conferimento tutti i beni mobili ed anche immobili destinati, nell'ambito dei singoli territori degli Enti consorziati, all'esercizio dei servizi di cui all'art. 2 del presente Statuto.

Il capitale di dotazione iniziale assegnato al Consorzio è dato dai beni, dagli impianti costituenti il patrimonio del Consorzio stesso, quale risulta contabilmente alla data della trasformazione di cui all'atto del notaio Cristiano Masi Rep. N°49928 del 01/07/1993.

Parimenti il valore del capitale di dotazione di ogni singolo Ente socio è determinato in funzione delle quote di partecipazione spettanti.

ART. 9 - CONFERIMENTI

I beni strumentali conferiti al Consorzio verranno computati al valore di acquisizione da parte del Consorzio, o di costruzione, eventualmente rivalutato a norma di legge, depurato degli ammortamenti ordinari conteggiati a norma delle vigenti disposizioni in materia, anche quando tali ammortamenti non siano stati effettuati dai Comuni conferenti.

Ai fini della determinazione del capitale di dotazione, dal valore di ricostruzione od acquisizione come sopra determinati, deve essere dedotto il valore degli impianti o beni strumentali divenuti obsoleti, (al netto dell'eventuale valore di recupero), nonché i costi per l'eventuale adeguamento degli impianti o beni strumentali alle esigenze del processo produttivo.

Per i beni strumentali conferiti, il Consorzio potrà corrispondere ai Comuni consorziati un interesse compensativo, pari all'onere netto finanziario gravante sul Comune conferente per eventuali mutui pregressi ancora in corso di ammortamento (quota interessi e quota capitale, ma al netto di contributi statali, regionali e simili), determinato in conformità alla normativa vigente ed ai criteri stabiliti dall'Assemblea.

Per i beni eventualmente ceduti al Consorzio in affitto, locazione, noleggio o simili il canone a carico del Consorzio viene fissato, volta per volta ed anno per anno, d'intesa tra il Consorzio e i Comuni consorziati interessati.

Il Consorzio è tenuto a riconoscere un corrispettivo ai Comuni sul cui territorio sono, o saranno, insediate discariche o impianti tecnologici connessi al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti.

Il relativo ammontare annuo sarà determinato dall'Assemblea secondo le norme di legge e regolamento nazionali, regionali e/o provinciali.

Qualora gli accantonamenti effettuati in base all'art. 44 lett. d) del presente Statuto e all'apposito fondo

spese future iscritto in bilancio non siano sufficienti per il mantenimento della/e discarica/he esaurita/e, gli Enti consorziati dovranno farsi carico delle spese residuali proporzionalmente alle loro quote di partecipazione nel Consorzio, mentre gli Enti che hanno anticipatamente receduto dal Consorzio saranno tenuti a concorrervi proporzionalmente al periodo di tempo ed alla misura dei rifiuti conferiti presso l'impianto. A tal fine gli enti recedenti dovranno sottoscrivere apposita convenzione con il Consorzio che regoli gli impegni futuri.

Per i beni affidati in comodato non viene versato alcun corrispettivo.

CAPO IV CESSAZIONE DEL CONSORZIO

ART. 10 - SCIoglimento

Il Consorzio può sciogliersi anticipatamente a seguito della deliberazione dell'assemblea consortile a maggioranza del 75% delle quote di partecipazione al Consorzio, previa acquisizione delle deliberazioni dei consigli comunali dei comuni consorziati che rappresentino la medesima maggioranza.

In caso di scioglimento, il patrimonio del Consorzio sarà ripartito con i seguenti criteri:

- a) gli impianti e/o le strutture tecnologiche messi a disposizione del Consorzio in uso gratuito, insistenti nel territorio dei singoli Comuni, se a suo tempo costruiti direttamente ed a spese del Comune interessato o dal Consorzio con mezzi finanziari forniti dal Comune medesimo o anche da terzi, dei quali il Consorzio non abbia acquisito la proprietà, con vincolo di destinazione alla realizzazione di quelle esclusive opere, saranno retrocessi gratuitamente ai singoli comuni;
- b) gli impianti e/o le strutture tecnologiche insistenti nel territorio dei singoli Comuni, se costruiti direttamente dal Consorzio con mezzi finanziari propri o comunque diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), saranno ugualmente assegnati ai singoli Comuni interessati, ma, in tal caso, ciascun Comune dovrà rimborsare alla cassa di liquidazione del Consorzio il valore degli impianti e/o delle strutture tecnologiche ad esso assegnati per la parte ancora non ammortizzata del valore stesso alla data di scioglimento.

Gli impianti al servizio di più Comuni, saranno assegnati con il medesimo criterio, ma ogni Comune "servito" con essi dovrà versare alla "cassa di liquidazione" del Consorzio una somma determinata in modo direttamente proporzionale alle quote di partecipazione al Consorzio.

Nel caso sia stato applicato il coefficiente di riduzione per la limitazione della quota di appartenenza al Consorzio al 15,00%, lo stesso sarà applicato in sede di liquidazione.

- c) i beni assegnati in affitto o in comodato, saranno restituiti a ciascuno dei Comuni assegnanti; Allo scopo di assicurare il vincolo di destinazione del patrimonio consortile alla gestione post operativa della discarica gestita dal Consorzio, il patrimonio risultante dallo "stato finale di liquidazione" sarà assegnato, amministrato e gestito dal Comune sede dell'impianto o da altro soggetto, individuato dall'Assemblea Consortile contestualmente allo scioglimento con le modalità procedurali e di votazione analoghe a quanto previsto per lo scioglimento.

Al termine della gestione post operativa il patrimonio residuo sarà assegnato ai singoli Comuni consorti in modo direttamente proporzionale alle quote di partecipazione al Consorzio.

Qualora il patrimonio risultante dallo "stato finale di liquidazione" non fosse sufficiente a finanziare integralmente le spese di gestione post operativa della discarica gestita dal Consorzio, i Comuni che avevano aderito al Consorzio saranno tenuti a concorrervi proporzionalmente al periodo di tempo ed alla misura dei rifiuti conferiti presso l'impianto.

ART. 11 - RECESSO

E' consentito il recesso, anche di un solo Comune consorziato, con le forme e secondo le modalità previste dalla normativa vigente, a seguito di deliberazione di accoglimento della domanda di recesso dell'assemblea consortile a maggioranza del 75% delle quote di partecipazione al Consorzio previa acquisizione delle deliberazioni dei consigli comunali dei comuni consorziati che rappresentino la medesima maggioranza. Il recesso non può essere esercitato prima che sia trascorso un triennio dall'ingresso dell'ente nel Consorzio, o dalla data dell'affidamento del servizio qualora sia stato conferito successivamente.

Nei confronti del Comune recedente si applicano i criteri fissati al precedente art. 10 - lett. a), b), e c), ad eccezione delle opere e/o delle strutture tecnologiche indivisibili o comunque indispensabili perché il Consorzio possa continuare ad esercitare i propri servizi nei territori degli altri Comuni non receduti.

La quota di spettanza del Comune recedente sarà corrisposta allo stesso al termine del periodo previsto per la gestione post operativa della discarica.

La richiesta di recesso deve essere comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, diretta al Presidente dell'Assemblea, entro il 30 giugno di ciascun anno utile. Il recesso diventa operante dalle ore zero del 1 gennaio dell'anno successivo all'espletamento della relativa procedura.

Tutti gli atti relativi al recesso devono essere approvati dall'Assemblea, previa proposta del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO II **GLI ORGANI**

CAPO I **ORGANO DI INDIRIZZO**

ART. 12 - L'ASSEMBLEA

Ai sensi del comma 4 dell'art. 31 del D. Lgs. 267/00, l'Assemblea è composta dal Sindaco di ciascun Ente consorziato o da un consigliere o assessore dallo stesso delegato.

Ai rappresentanti degli Enti soci viene assegnata una quota di partecipazione fissata secondo i criteri di cui al precedente art. 7; gli stessi pertanto hanno diritto ad un numero di voti rapportato all'entità della quota percentuale di partecipazione e così di seguito determinato:

-	fino a 2,00	1	voto
-	da 2,01 a 4,00	2	voti
-	da 4,01 a 7,00	3	voti
-	da 7,01 a 10,00	4	voti
-	da 10,01 a 15,00	5	voti

Gli Enti consorziati dovranno dare immediata comunicazione scritta al Consorzio del nome del loro rappresentante in seno all'Assemblea, sia esso il Sindaco o un suo delegato, nonché delle successive eventuali variazioni.

Le funzioni di rappresentanza sono esercitate nell'interesse dei rispettivi Enti consorziati ed attribuiscono responsabilità pari alla quota di partecipazione dell'Ente stesso.

Le variazioni della quota di partecipazione dei singoli Comuni consorziati, a seguito di recesso o di adesione di nuovi Enti, sono approvate dall'Assemblea con proprio atto deliberativo, a maggioranza qualificata delle quote di partecipazione.

Tali atti devono essere trasmessi a tutti i Comuni consorziati a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

ART. 13 - DURATA

L'Assemblea è permanente.

In caso di sostituzione del rappresentante legale (Sindaco) dei Comuni consorziati per termine del mandato amministrativo o per altro motivo subentra nell'Assemblea il nuovo Sindaco del Comune.

Lo scioglimento anche anticipato di uno o più Consigli comunali non comporta la decadenza automatica dei rappresentanti degli Enti consorziati, i quali rimarranno in carica fino al nuovo insediamento del Consiglio Comunale stesso.

Si procede comunque all'insediamento di una nuova Assemblea, qualora la maggioranza dei suoi componenti venga rinnovata a seguito del contestuale scioglimento della metà più uno dei Consigli degli Enti consorziati.

ART. 14 - ATTRIBUZIONI

L'Assemblea:

- a) elegge, nel proprio seno, nella prima riunione, un Presidente ed un Vice Presidente;
- b) nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione entro 45 giorni dal termine del mandato precedente;
- c) nomina il Consiglio di Amministrazione entro 45 giorni dal termine del mandato precedente;
- d) delibera lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione e la revoca dei singoli membri nei casi previsti dalla legge;
- e) propone gli amministratori, rappresentanti il Consorzio, nelle società partecipate o controllate;
- f) nomina i Revisori dei Conti e ne stabilisce gli emolumenti;
- g) stabilisce l'emolumento del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- h) stabilisce l'emolumento unico per tutti i Componenti del Consiglio di Amministrazione diversi dal Presidente;
- i) determina gli indirizzi cui il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi nella gestione degli esercizi di impresa;
- l) approva gli atti fondamentali del Consorzio, e precisamente:
 - il Piano Programma, il Bilancio pluriennale, il Bilancio preventivo economico annuale, il Bilancio di esercizio, la destinazione degli utili, la copertura e la ripartizione delle perdite, la costituzione di società, l'acquisizione di partecipazioni e la struttura generale tariffaria dei servizi gestiti;
- m) approva gli atti aventi rilevanza strategica e/o di rilevante importo che non trovano specifica ed analitica descrizione nei bilanci di previsione, l'assunzione di finanziamenti a medio o lungo termine, e l'emissione di obbligazioni;
- n) approva i regolamenti di erogazione dei servizi;
- o) delibera sulle nuove richieste di ammissione da parte di nuovi Enti al Consorzio;
- p) delibera circa le richieste di recesso dei Comuni consorziati;
- q) delibera le modificazioni al presente Statuto;
- r) delibera in merito alla copertura degli eventuali costi sociali a carico dei Comuni consorziati nel caso di provvedimenti di gratuità o di agevolazioni tariffarie decisa dagli Enti consorziati;
- s) delibera lo scioglimento del Consorzio;
- t) delibera in merito alle variazioni della sede del Consorzio;
- u) approva le deliberazioni concernenti modifiche delle quote di partecipazione di ciascun Ente, e dei criteri per la loro determinazione.

L'Assemblea dei soci esercita inoltre tutte le attribuzioni demandate alla stessa dalla legge.

ART. 15 - ADUNANZE

L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno, in due sessioni ordinarie, rispettivamente per esaminare e deliberare il Bilancio preventivo ed approvare il Bilancio di esercizio del Consorzio.

L'Assemblea può, inoltre, riunirsi in ogni momento per iniziativa del suo Presidente o su richiesta del Consiglio di Amministrazione o quando ne sia fatta domanda da almeno tre dei suoi componenti che rappresentino comunque almeno un terzo delle quote di partecipazione.

Nella domanda di convocazione devono essere tassativamente indicati gli argomenti da trattare.

Le deliberazioni sono adottate in forma palese. Per le delibere di nomina del Presidente e del Vice Presidente dell'Assemblea, del Presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei Revisori dei Conti, l'Assemblea procede a scrutinio segreto.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono firmate dal Presidente e dal Segretario della stessa e devono essere pubblicate nell'Albo Pretorio di ciascuno degli Enti soci sotto la responsabilità dei rispettivi Segretari. A tal fine il Segretario dell'Assemblea deve darne tempestiva comunicazione.

Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche.

ART. 16 - IL SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea affiderà le funzioni di Segretario alla persona indicata dal Presidente dell'Assemblea.

ART. 17 - CONVOCAZIONE

L'Assemblea è convocata dal suo Presidente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nei casi di urgenza il termine suddetto è ridotto a non meno di 48 ore e la convocazione può essere fatta mediante telegramma, telefax, e-mail purché con avviso di ricevimento.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono intervenuti tutti i rappresentanti degli Enti soci.

ART. 18 - VALIDITA' DELLE SEDUTE

L'Assemblea in prima convocazione sarà valida quando sia presente la maggioranza delle quote di cui all'art. 12.

Sono approvate le deliberazioni adottate con un numero di voti favorevoli che rappresenti la maggioranza delle quote presenti.

L'Assemblea in seconda convocazione sarà valida quando sia presente un terzo delle quote di cui all'art. 12. Sono approvate le deliberazioni adottate con un numero di voti favorevoli che rappresenti la maggioranza delle quote presenti.

ART. 19 - MAGGIORANZA QUALIFICATA

E' necessaria la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione al Consorzio per le seguenti deliberazioni:

- a) nomina del Presidente e del Vice Presidente;
- b) nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- c) nomina del Consiglio di Amministrazione;
- d) nomina dei Revisori dei Conti;
- e) revoca e scioglimento del Consiglio di Amministrazione;
- f) nuove ammissioni di Enti al Consorzio;
- g) modifiche statutarie;
- h) determinazione degli indirizzi cui il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi nella gestione;
- i) approvazione del Piano programma, del Bilancio preventivo e degli investimenti pluriennale, del Bilancio preventivo economico e degli investimenti annuale, nonché del Bilancio di esercizio e della relativa destinazione degli utili o copertura e ripartizione delle perdite, come dei criteri per la determinazione della struttura tariffaria dei servizi gestiti;
- l) approvazione dei regolamenti di erogazione dei servizi;

E' necessaria la maggioranza del 75% delle quote di partecipazione al Consorzio per le seguenti deliberazioni:

- m) il recesso, anche di un solo ente consorziato;
- n) lo scioglimento del Consorzio;

E' necessaria la maggioranza dei 2/3 delle quote di partecipazione al Consorzio per le seguenti deliberazioni:

- o) le modifiche concernenti i parametri di determinazione delle quote di partecipazione di ciascun ente;
- p) la realizzazione e gestione dei servizi previsti al punto p) dell'art. 2 del presente Statuto.

Per le nomine di cui alle lettere a), b), c) e d) se dopo due votazioni nessuno dei candidati ha riportato la maggioranza richiesta, si procede al ballottaggio fra coloro che nella seconda votazione hanno riportato maggior numero di suffragi.

Al ballottaggio è ammesso un numero di candidati possibilmente doppio dei membri da eleggere.

ART. 20 - INSEDIAMENTO NUOVA ASSEMBLEA

La convocazione dell'adunanza per l'insediamento della nuova Assemblea, ai sensi dell'art. 13 del presente Statuto, è disposta dal Presidente cessato, entro 30 giorni dalla data in cui risulteranno insediati tutti i Consigli Comunali dei Comuni Consorziati.

Tale convocazione dovrà pervenire ai rappresentanti degli Enti consorziati almeno 5 giorni prima del giorno fissato per la seduta.

ART. 21 - PRESIDENZA

Al Presidente dell'Assemblea compete:

- a) la formulazione dell'Ordine del Giorno delle adunanze;
- b) la convocazione e la presidenza delle stesse e quanto necessario per il funzionamento dell'Assemblea;
- c) la sottoscrizione dei verbali e delle deliberazioni dell'Assemblea;

- d) la trasmissione agli Enti consorziati degli atti fondamentali del Consorzio di cui all'art. 10 della convenzione allegata al presente Statuto;
- e) il compimento di tutti gli atti necessari per rendere esecutive le deliberazioni dell'Assemblea;
- f) quanto necessario per il funzionamento dell'Assemblea.

Il Presidente, in caso di suo impedimento o assenza, sarà sostituito dal Vice Presidente.

In caso di impedimento di entrambi, ne fa le veci il Consigliere che rappresenta la più alta quota di partecipazione al Consorzio presente alla seduta, a parità di quote il Consigliere più anziano di età.

CAPO II ORGANI DI AMMINISTRAZIONE

ART. 22 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consorzio è amministrato da un Consiglio d'Amministrazione nominato, nel rispetto della parità di genere prevista dalla normativa al tempo vigente, dall'Assemblea fuori dal proprio seno, composto da un minimo di 3 membri ad un massimo di 5 membri, compreso il Presidente scelti fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a consigliere comunale ed una specifica e qualificata competenza tecnica ed amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti, documentata analiticamente nell'atto di nomina con apposito Curriculum.

La nomina del Presidente è fatta con votazione separata, prima di quella degli altri membri del Consiglio di Amministrazione.

I candidati a componenti del Consiglio d'Amministrazione, all'atto dell'accettazione della candidatura, devono formalmente impegnarsi a perseguire gli obiettivi dell'Assemblea ed a conformarsi agli indirizzi stabiliti dagli Enti consorziati.

Il Consiglio di Amministrazione può designare nel suo seno, senza compenso aggiuntivo, un Vice Presidente. Egli collabora con il Presidente e lo sostituisce, ad ogni effetto, in caso di assenza o impedimento.

Qualora il Presidente o il Vice Presidente siano entrambi assenti o impediti, fa le veci del Presidente il Consigliere più anziano di età.

La delibera di nomina del Vice Presidente deve essere comunicata al Presidente dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione ha durata corrispondente a quella dell'Assemblea che lo ha nominato e resta in carica per ulteriori 120 giorni dalla data di insediamento della nuova Assemblea consortile. Ogni nuova Assemblea dovrà nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione entro 45 giorni dalla sua scadenza. I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino all'insediamento dei loro successori che deve avvenire non oltre 10 giorni dalla data in cui le deliberazioni assembleari di nomina siano divenute esecutive.

ART. 23 - INCOMPATIBILITA'

Non possono ricoprire la carica di componenti del Consiglio d'Amministrazione coloro che, in base alla normativa al tempo vigente, si trovino in una delle condizioni di inconfiribilità dell'incarico o di incompatibilità con l'incarico da affidare o siano in lite con il Consorzio nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento d'impresе esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi esercitati dal Consorzio.

ART. 24 - DECADENZA

La qualità di componente il Consiglio di Amministrazione si perde quando sopravvengano le cause di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale e/o quelle di incompatibilità previste dalla normativa al tempo vigente o dall'articolo precedente.

I componenti il Consiglio d'Amministrazione che non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio d'Amministrazione, salvo ricorso dell'interessato all'Assemblea che decide definitivamente.

Nel caso in cui il Consiglio d'Amministrazione ometta per un mese di pronunciare la decadenza, il Presidente del Consiglio d'Amministrazione stesso è tenuto a segnalare nei successivi dieci giorni al Presidente dell'Assemblea che provvede di conseguenza.

La proposta di decadenza può essere fatta anche dal Presidente dell'Assemblea o dai membri dell'Assemblea che rappresentino almeno un terzo delle quote di partecipazione al Consorzio.

ART. 25 - VACANZA - SURROGAZIONE - DIVIETO DI PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE.

L'Assemblea provvede alla surrogazione dei consiglieri non appena si siano verificate le vacanze per qualsiasi motivo. A tale scopo il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha l'obbligo di comunicare al Presidente dell'Assemblea la vacanza stessa entro 10 giorni da quello in cui esse si sono verificate o sono venute a sua conoscenza.

La surrogazione avviene a scrutinio segreto e con le modalità previste per la nomina, ed ha effetto appena sia divenuta esecutiva la relativa deliberazione assembleare.

I componenti il Consiglio d'Amministrazione che surrogano i consiglieri anzitempo cessati dalla carica, esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

I componenti il Consiglio d'Amministrazione non possono prendere parte a sedute in cui si discutono o si deliberano atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi o i loro congiunti ed affini entro il quarto grado.

ART. 26 - SOSTITUZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è sostituito dall'Assemblea nei casi in cui non è in grado di deliberare per effetto dell'ultimo comma del precedente art. 25 o per altro legittimo motivo.

ART. 27 - REVOCA O SCIoglIMENTO

Nei casi di gravi irregolarità o di contrasto con gli indirizzi dell'Assemblea o di ingiustificato o reiterato mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati o preventivati, ovvero di pregiudizio degli interessi del Consorzio, la proposta motivata di revoca dei singoli membri del Consiglio di Amministrazione o di scioglimento dell'intero Consiglio di Amministrazione può essere presentata all'Assemblea dal Presidente della stessa o dai suoi membri che rappresentino almeno un terzo delle quote di partecipazione al Consorzio o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Alle proposte ed alla procedura di scioglimento si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente.

ART. 28 - COMPETENZE

Il Consiglio, nei limiti degli indirizzi programmatici e delle direttive dell'Assemblea, è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria del Consorzio.

In particolare il Consiglio d'Amministrazione provvede a:

- a) nominare, nella sua prima seduta e nel suo interno, il Vice Presidente;
- b) deliberare le proposte di Piano Programma, Bilancio Pluriennale, Bilancio preventivo economico annuale, Bilancio di esercizio, struttura tariffaria dei servizi gestiti, destinazione di utili, copertura e ripartizione di perdite, nonché costituzione e/o partecipazione a società, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) deliberare la nomina del Direttore;
- d) deliberare l'assunzione di finanziamenti a breve periodo e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea quelli a medio o lungo termine, ivi compresa l'emissione di prestiti obbligazionari;
- e) deliberare, su proposta della Direzione, la struttura organizzativa dei servizi;
- f) provvedere inoltre a tutto quanto necessario per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi consortili che non sia per legge, per Regolamento e per Statuto riservato all'Assemblea ed al Direttore.

La disciplina delle funzioni proprie del Consiglio di Amministrazione e del suo funzionamento potrà essere eventualmente stabilita da un apposito Regolamento.

ART. 29 - SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione nomina il proprio Segretario, se del caso tra i dipendenti del Consorzio. Il Segretario deve curare le pratiche da sottoporre ai componenti del medesimo, corredandole degli opportuni elementi istruttori e documentali, redigere i verbali delle sedute ed espletare ogni altra incombenza necessaria per il buon funzionamento dello stesso.

ART. 30 - GLI ATTI

Le deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione, con l'esclusione di quelle soggette all'approvazione dell'Assemblea, sono immediatamente efficaci ed eseguibili sin dal momento della loro adozione.

Le predette deliberazioni, debitamente verbalizzate sono raccolte in apposito libro delle adunanze del Consiglio di Amministrazione, il cui elenco per titoli deve essere trasmesso, con cadenza trimestrale, a cura del Direttore che ne è responsabile, al Presidente dell'Assemblea che potrà, su richiesta, visionarne il testo integrale. Tale informativa è preordinata al miglior esercizio dei poteri di indirizzo dell'Assemblea del Consorzio, ma esclude comunque ogni ulteriore forma di controllo.

Gli atti di proposta del Consiglio di Amministrazione, soggetti all'approvazione dell'Assemblea consortile dovranno essere trasmessi alla stessa, che dovrà essere convocata, entro i successivi 30 giorni.

Gli atti fondamentali del Consorzio, una volta divenuti esecutivi, devono, per debita conoscenza essere trasmessi, a cura del Segretario, in copia integrale ai Comuni consorziati.

ART. 31 - CONVOCAZIONE

Il Consiglio d'Amministrazione si riunisce nella sede del Consorzio o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, per invito del Presidente o – entro 7 giorni dalla richiesta - su domanda di almeno due consiglieri ovvero istanza del Direttore, o del Presidente dell'Assemblea.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, il luogo della riunione e l'indicazione degli oggetti da trattarsi nell'adunanza.

Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno, l'ora e il luogo di eventuale riunione di seconda convocazione, che dovrà essere indetta per un altro giorno entro il 10° da quello della prima convocazione.

L'avviso di convocazione deve essere inviato ai componenti il Consiglio d'Amministrazione nella loro residenza anagrafica mediante avviso raccomandato da recapitarsi a mano o a mezzo del servizio postale o a mezzo telegramma telefax od e-mail, purché con avviso di ricevimento, almeno tre giorni prima della riunione, salvo casi di particolare urgenza in cui sono sufficienti avvisi almeno 24 ore prima di quello fissato per la seduta: a mezzo e-mail o telefax con avviso di ricevimento.

La convocazione di cui sopra è comunicata, con le stesse modalità e termini, anche al Presidente dell'Assemblea ed ai Revisori dei Conti, che sono in tal modo invitati ad intervenire, senza diritto di voto.

ART. 32 - PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE

Alle sedute del Consiglio d'Amministrazione di norma partecipa il Direttore, senza diritto di voto ma con diritto di fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni se in disaccordo col deliberato del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente provvede ad invitare alle sedute del Consiglio di Amministrazione, anche su richiesta del Direttore o di uno o più Consiglieri, per chiarimenti o comunicazioni relativi agli oggetti portati all'Ordine del Giorno, funzionari del Consorzio, consulenti e/o esperti.

Gli invitati alla seduta peraltro usciranno dalla sala del Consiglio all'atto della discussione e del voto dell'argomento per cui sono stati convocati.

ART. 33 - VALIDITA' E SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica, compreso il Presidente.

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione ha pieni poteri per la constatazione della validità delle sedute,

per dirigere e regolare la discussione e per stabilire le modalità di votazione.

Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei votanti.

A parità di voti prevale il voto del Presidente

L'espressione del voto avviene in forma palese, salvo i casi in cui la legge richieda il voto segreto.

A tale fine il Consiglio di Amministrazione, su designazione del Presidente, può nominare due scrutatori tra i consiglieri presenti.

Ciascun componente il Consiglio d'Amministrazione ha diritto di far constare nel verbale il proprio voto con le motivazioni del medesimo.

Le deliberazioni del Consiglio constano di processi verbali redatti dal Segretario. Tali verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario della seduta.

Le copie dei verbali sono dichiarate conformi dal Segretario del Consiglio di Amministrazione nonché dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

I verbali del Consiglio di Amministrazione, previa approvazione che deve avvenire normalmente entro la prima seduta consigliare successiva, sono trascritti in apposito registro.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.

ART. 34 - IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione esercita le seguenti funzioni:

- a) è il rappresentante legale del Consorzio;
- b) convoca il Consiglio di Amministrazione;
- c) firma gli atti e la corrispondenza del Consiglio di Amministrazione;
- d) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione;
- e) vigila sull'andamento gestionale del Consorzio;
- f) esegue gli incarichi specifici affidatigli dal Consiglio di Amministrazione;
- g) adotta, in caso di necessità e d'urgenza e sotto la propria responsabilità, i provvedimenti del Consiglio di Amministrazione, comunque da sottoporre alla ratifica del Consiglio stesso nella sua prima adunanza successiva;
- h) comunica al Presidente dell'Assemblea le vacanze dalla carica di Consigliere a seguito di decadenza, morte o dimissioni, entro 10 giorni da quello in cui si sono verificate o sono venute a sua conoscenza;
- i) stipula contratti con possibilità di delegare tale funzione a dirigenti del Consorzio.

Il Presidente può affidare ad altri componenti del Consiglio di Amministrazione alcune sue competenze.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può delegare la firma degli atti di cui alla lett. c) del presente articolo, ad uno o più Consiglieri. Le deleghe devono essere in ogni caso conferite per iscritto e possono essere revocate; di esse e della loro revoca viene data notizia al Presidente dell'Assemblea.

CAPO III ORGANO DI GESTIONE

ART. 35 - IL DIRETTORE

Il Direttore è nominato, nel rispetto delle norme di legge, dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 36 - TRATTAMENTO ECONOMICO

Il trattamento economico e normativo del Direttore è disciplinato dalla legge, nonché dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti delle imprese di servizi pubblici degli Enti locali e dagli accordi economici collettivi, o anche individuali, in quanto applicabili.

ART. 37 - DURATA IN CARICA

Il Direttore resta in carica per la durata prevista nel contratto di lavoro sottoscritto con il Consorzio, e comunque per un periodo non superiore alla durata del mandato consigliare.

ART. 38 - VACANZA

Nei casi di vacanza temporanea del posto del Direttore, o di sua assenza prolungata, il Consiglio di Amministrazione deve affidare, purché del tutto temporaneamente, le funzioni ad altro Dirigente del Consorzio. Quando ciò non sia possibile, temporaneamente l'incarico, anche a tempo parziale, dovrà essere affidato a persona esterna in possesso dei necessari requisiti professionali.

ART. 39 - COMPITI

Il Direttore ha la responsabilità operativa e gestionale del Consorzio, sugli indirizzi del Consiglio di Amministrazione, è quindi responsabile di tutta l'attività gestionale necessaria per l'attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi imprenditoriali individuati dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione per il perseguimento dei fini del Consorzio.

Il Direttore sovrintende a tutte le attività gestionali e tecnico-manageriali, anche a rilevanza esterna, che non sono espressamente riservate dalla legge, dalla convenzione, dallo Statuto e dai regolamenti ad altri organi del Consorzio.

Al Direttore competono, in particolare, le seguenti attribuzioni:

- a) esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- b) dirige e coordina le attività delle strutture operative d'impresa, adottando i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità delle attività del Consorzio e del suo sviluppo organico, ivi compresa l'eventuale delega di funzioni e di firma;
- c) formula proposte al Consiglio d'Amministrazione nelle materie di sua competenza, informandolo, non solo su richiesta dello stesso, sull'andamento tecnico ed economico della gestione consortile, fornendo all'uopo ogni opportuna notizia o chiarimento;
- d) sottopone al Consiglio d'Amministrazione lo schema del Piano programma, del bilancio pluriennale, del Bilancio preventivo economico annuale e degli investimenti, del Bilancio di esercizio e una relazione semestrale sulla gestione;
- e) firma la corrispondenza e gli atti che non sono di competenza del Presidente del Consiglio d'Amministrazione;
- f) dirige tutto il personale, adottando i provvedimenti inerenti lo stato giuridico-economico e la disciplina del personale demandatigli dal Consiglio di Amministrazione e dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
- g) decide le misure disciplinari inferiori alla sospensione in base alle leggi, regolamenti e normative vigenti, adottando nei casi d'urgenza, i provvedimenti di sospensione cautelativa dal servizio del personale, fermo restando quanto previsto in materia dai C.C.N.L.;
- h) formula proposte per l'adozione di provvedimenti di sospensione, licenziamento o equiparati, del personale;

- i) presiede le aste, gli appalti e le licitazioni private, con possibilità di delegare tali funzioni a dirigenti o dipendenti del Consorzio;
- l) firma gli ordinativi di pagamento;
- m) è responsabile del regolare invio all'Assemblea delle delibere del Consiglio di Amministrazione, per quelle fondamentali e di proposta, da parte del suo Segretario o provvedendovi direttamente;
- n) esercita infine tutte le attribuzioni conferitegli dalla vigente normativa, dal presente Statuto e dal Consiglio d'Amministrazione.

E' consegnatario, fatte salve le responsabilità espressamente previste dalla legge o dai regolamenti a carico di altre persone, di tutti i beni che costituiscono il patrimonio consortile.

Spetta al Direttore, su delibera del Consiglio di Amministrazione, a meno che non si tratti di Recupero Crediti, secondo le norme e le autorizzazioni richieste dalla legge, promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni tipo e grado di giurisdizione, compresa anche la costituzione di parte civile in giudizio penale in nome e nell'interesse del Consorzio.

Nelle udienze di discussione delle cause di lavoro, interviene di norma personalmente, con facoltà di conciliare o transigere la controversia; può tuttavia farsi rappresentare da un dirigente, da un quadro o da un impiegato del Consorzio, previa procura da conferirsi con le modalità previste dall'art. 420 del c.p.c.

Il Direttore, inoltre, entro i limiti e nei modi stabiliti da specifico regolamento approvato dal Consiglio d'Amministrazione, provvede direttamente, sotto la propria responsabilità, "in economia" agli acquisti di beni ed alle spese ed opere necessarie per il normale ed ordinario funzionamento del Consorzio.

ART. 40 - INCOMPATIBILITA'

Il Direttore non può esercitare alcun altro impiego, commercio, industria o professione, né può accettare incarichi retribuiti, anche temporanei, di carattere professionale estranei al Consorzio senza autorizzazione, da darsi di volta in volta, del Consiglio d'Amministrazione. Il Direttore non può altresì partecipare al capitale o alla amministrazione di società che abbiano rapporti commerciali con il Consorzio. Può tuttavia rivestire la carica di consigliere di amministrazione o di amministratore unico di società controllate o partecipate dal Consorzio.

Il Direttore che contravvenga al divieto previsto nel precedente comma deve essere diffidato dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione a cessare dalla situazione di incompatibilità.

Decorsi 15 giorni dalla diffida senza che l'incompatibilità sia cessata, il Consiglio d'Amministrazione provvede a dichiarare la risoluzione del rapporto di lavoro con il Direttore, per giusta causa.

TITOLO III **PIANIFICAZIONE - PATRIMONIO - FINANZA - CONTABILITA'**

CAPO I **PIANIFICAZIONI E BILANCI**

ART. 41 - PIANO PROGRAMMA

In conformità agli indirizzi determinati dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione predispone un Piano Programma triennale che, eventualmente aggiornato annualmente in sede di bilancio pluriennale di previsione, contiene le scelte e gli obiettivi per la gestione e l'espansione dei servizi.

Il Piano Programma deve essere predisposto e presentato all'Assemblea per l'approvazione in tempo utile per il rispetto dei termini stabiliti per legge.

ART. 42 - BILANCI PLURIENNALI E BILANCI PREVENTIVI

L'esercizio contabile coincide con l'anno solare.

In conformità al Piano Programma e nei termini previsti il Consiglio di Amministrazione delibera annualmente in proposta all'Assemblea:

- 1) il Bilancio di previsione e degli investimenti per l'anno successivo;
- 2) il Bilancio di previsione e degli investimenti per il triennio successivo.

I Bilanci di previsione non possono chiudersi in deficit.

L'obbligo del pareggio di bilancio deve essere perseguito attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

Al bilancio economico di previsione aziendale, per ognuno degli anni considerati, devono essere allegati:

- a) il prospetto dei flussi di cassa;
- b) il prospetto fonti-impieghi;
- c) il piano degli investimenti;
- d) la tabella numerica del personale;
- e) relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione.

Qualora siano gestiti più servizi vengono allegati al Bilancio preventivo economico aziendale anche i bilanci economici relativi ai singoli servizi.

I costi comuni ai diversi servizi vengono ripartiti tra gli stessi secondo parametri di suddivisione da determinarsi annualmente in base ai valori consuntivi dell'anno precedente.

ART. 43 - BILANCIO DI ESERCIZIO

Il Direttore, sentito i Revisori dei Conti per quanto di loro competenza, di norma entro il 31 marzo presenta e sottoscrive al Consiglio di Amministrazione il Bilancio di esercizio dell'anno precedente comprensivo di:

- a) stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa;
- b) conto economico dei singoli servizi gestiti;
- c) prospetti dei flussi di cassa;
- d) relazioni illustrative;
- e) quant'altro previsto dalle vigenti leggi e regolamenti.

Il Consiglio di Amministrazione delibera il Bilancio di esercizio entro il 15 aprile e lo trasmette entro i cinque giorni successivi ai Revisori dei Conti, affinché questi possano predisporre e trasmettere all'Assemblea entro il 30 maggio la relazione di propria competenza per l'approvazione del Bilancio di esercizio entro il 30 giugno.

CAPO II **UTILI E PERDITE DI GESTIONE**

ART. 44 - UTILI

Gli utili netti, accertati dal Bilancio d'esercizio approvato, sono destinati:

- a) alla copertura di eventuali perdite pregresse;
- b) al fondo di riserva nella misura del 10%;
- c) al fondo miglioramento e sviluppo del Consorzio stesso nella misura che sarà deliberata dall'Assemblea e comunque non inferiore al 20%;
- d) al fondo per la gestione "post mortem" e per il ripristino ambientale della discarica esaurita nella misura che sarà deliberata dall'Assemblea e comunque non inferiore al 10%.

L'eventuale restante parte sarà distribuita agli Enti consorziati proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione al Consorzio.

ART. 45 - PERDITE

Le perdite, accertate dal Bilancio d'esercizio approvato, sono ripianate con utili di esercizi futuri all'uopo destinati e con prelevamenti dal fondo di riserva. Qualora tali mezzi siano insufficienti gli Enti consorziati, su specifica richiesta del Consorzio, dovranno provvedere con appositi stanziamenti sui propri bilanci. L'importo di tali stanziamenti sarà calcolato proporzionalmente alle quote di partecipazione al Consorzio.

Nel caso di perdita d'esercizio, il Consiglio di Amministrazione deve analizzare in apposito documento le cause che hanno determinato la stessa ed indicare puntualmente i provvedimenti adottati per il contenimento della perdita e quelli adottati o proposti per ricondurre in equilibrio la gestione consortile.

CAPO III PATRIMONIO

ART. 46 - PATRIMONIO ED INVENTARI

Il patrimonio del Consorzio è costituito dalle somme di denaro in conto capitale di dotazione assegnato permanentemente dagli Enti consorziati, ovvero dai beni mobili ed immobili sostitutivi di dette somme o nei quali dette somme sono state investite, nonché dai successivi incrementi patrimoniali.

Il patrimonio deve essere descritto e classificato, a norma di legge, nel libro degli inventari, con l'annotazione, per categoria e per natura dei diversi cespiti corredati da tutti i titoli, gli atti, le carte e le scritture, le note ipotecarie ed i dati catastali che vi si riferiscono.

La valutazione dei beni iscritti in inventario viene fatta secondo le disposizioni del Codice Civile, assumendo come valore di acquisizione dei beni conferiti quello determinato ai sensi del presente Statuto.

ART. 47 - AMMORTAMENTI

In ciascun esercizio deve essere accantonata una quota di ammortamento dei beni mobili, immobili e degli altri beni, secondo l'applicazione dei criteri stabiliti dalla vigente normativa.

CAPO IV FINANZA - CONTABILITA' - TARIFFE

ART. 48 - CONTABILITA'

Per la finanza e contabilità si applicano le norme di legge vigenti in materia, nonchè in quanto applicabili quelle civilistiche e fiscali in tema di inventario, bilanci preventivi, contratti, spese in economia, contabilità, servizio di tesoreria, prospetti dei flussi di cassa, rendiconti di esercizio e quant'altro.

Per il finanziamento degli investimenti previsti dal piano programma e dai bilanci di previsione, qualora questi eccedano dalla capacità di autofinanziamento, il Consorzio provvede contraendo, previa autorizzazione dell'Assemblea, mutui e prestiti anche obbligazionari, in relazione ai quali può rilasciare tutte le garanzie previste dalla legge.

Il servizio di cassa è svolto da un istituto di credito che svolge funzioni di tesoreria aziendale scelto con

procedura ad evidenza pubblica.

Il Consiglio d'Amministrazione può istituire un servizio di cassa interno per le operazioni di esazione dei crediti e per i pagamenti delle spese economali.

Qualora siano gestiti più servizi è obbligatoria la rilevazione separata dei costi e ricavi riferibili a ciascun servizio ai fini della dimostrazione del risultato economico di esercizio di ciascuna gestione.

I costi comuni ai diversi servizi saranno ripartiti tra gli stessi in ottemperanza a quanto gestito dall'ultimo comma dell'art. 42 del presente Statuto.

ART. 49 - LIBRI OBBLIGATORI

Il Consorzio deve tenere tutte le registrazioni contabili ed extra contabili atte ad evidenziare la situazione patrimoniale e finanziaria dello stesso nonché costi, ricavi e risultati consortili distinti per servizi e centri di responsabilità, utilizzando le più aggiornate tecniche per il controllo della gestione.

Deve inoltre tenere tutti i libri obbligatori previsti dalla legge.

ART. 50 - STRUTTURA TARIFFARIA

La struttura tariffaria dei servizi gestiti è deliberata dall'Assemblea, tenendo conto delle disposizioni impartite dagli enti sovraordinati, su proposta del Consiglio di Amministrazione, di norma in tempo utile per essere comunicata agli enti soci almeno 30 giorni prima del termine ultimo per l'approvazione dei rispettivi bilanci.

Il Consiglio di Amministrazione delibera e dà immediata esecutività alle successive e periodiche variazioni di tariffe, stabilite dagli organi competenti per il controllo dei prezzi.

TITOLO IV **I CONTROLLI INTERNI**

CAPO I **IL COLLEGIO DEI REVISORE DEI CONTI**

ART. 51 - SCOPO, NOMINA E DURATA

Il controllo sulla regolarità contabile e la vigilanza sulla correttezza della gestione economico-finanziaria sono affidati ad un Collegio di tre Revisori dei Conti, iscritti all'apposito Registro dei Revisori dei Conti presso il Ministero di Grazia e Giustizia, che a tal fine possono assistere alle sedute del Consiglio di Amministrazione. I Revisori sono nominati dall'Assemblea nel rispetto della parità di genere prevista dalla normativa al tempo vigente e rimangono in carica fino al 30 giugno del terzo anno successivo a quello di nomina e, comunque, fino al rinnovo del Collegio dei Revisori stesso.

Al Collegio dei Revisori dei Conti è corrisposta un'indennità il cui ammontare è deliberato dall'Assemblea, tenuto conto delle dimensioni del Consorzio e delle tariffe professionali vigenti, nonché il rimborso delle spese di viaggio e trasferta in relazione ad eventuali specifici incarichi connessi alla funzione, secondo le modalità in atto per i componenti il Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, nello svolgimento della sua attività, deve operare secondo le norme di legge e dell'eventuale apposito regolamento interno al Collegio assentito dall'Assemblea e conformarsi ai principi di comportamento statuiti dai consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri.

ART. 52 - INCOMPATIBILITA'

Non possono essere nominati a Revisore dei conti, e se nominati decadono, i componenti dell'Assemblea, i parenti e gli affini degli amministratori entro il quarto grado, coloro che sono legati al Consorzio da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita, coloro che sono proprietari, comproprietari e soci illimitatamente responsabili, stipendiati o salariati in imprese esercenti lo stesso servizio cui è destinato il Consorzio od in industrie connesse al servizio medesimo o che hanno stabili rapporti commerciali con il Consorzio, coloro che hanno liti pendenti con lo stesso ed in ogni altro caso previsto dalla normativa al tempo vigente.

ART. 53 - COMPITI

In sede di esame del rendiconto, il Collegio dei Revisori dei Conti è tenuto a redigere una relazione nella quale deve attestare la corrispondenza delle valutazioni di bilancio consuntivo di esercizio e, in particolare, degli ammortamenti, degli accantonamenti, dei ratei e dei risconti, ai criteri di valutazione di cui agli artt. 2423 e segg. del c.c., in quanto applicabili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve, inoltre, riscontrare, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà consortile o ricevuti dal Consorzio in pegno, cauzione o custodia.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, a tal fine, può in qualsiasi momento procedere agli accertamenti di competenza e può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni consortili o su determinati affari.

I processi verbali, le verifiche di cassa e tutte le altre attività dei Revisori dei Conti, trascritte e sottoscritte nel libro delle adunanze e delle decisioni del Collegio dei Revisori dei Conti, devono essere trasmesse al Presidente dell'Assemblea, al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Direttore del Consorzio.

CAPO II **VIGILANZA**

ART. 54 - VIGILANZA

La vigilanza sull'Amministrazione del Consorzio è esercitata dagli Enti consorziati per il tramite dei propri rappresentanti in seno all'Assemblea.

Tale attività trova un supporto specialistico nei Revisori dei Conti.

TITOLO V **I CONTRATTI**

CAPO I **CONTRATTI IN GENERE**

ART. 55 - DISCIPLINA GENERALE

Agli appalti di lavori, di prestazioni di servizi ed alle forniture di beni, agli acquisti, alle permutate, alle locazioni ed ai servizi in genere il Consorzio provvede mediante contratti da stipularsi nelle forme stabilite dalla legge. Il Consiglio di Amministrazione determina le procedure da osservarsi per lo svolgimento delle gare e per la stipulazione dei contratti, fissando con proprio atto deliberativo o mediante appositi regolamenti, una specifica disciplina interna, tenendo conto delle esigenze di funzionalità di un Consorzio industriale pubblico.

ART. 56 - GARE

I contratti sono di norma preceduti da apposite gare, le quali assumono la forma più congrua fra quelle previste dalla legislazione vigente.

Le gare sono indette con deliberazione del Consiglio di Amministrazione cui spetta anche la determinazione delle procedure da osservarsi per addivenire alla stipula dei contratti.

CAPO II **SPESE IN ECONOMIA**

ART. 57 - RICORSO E LIMITE

Il Direttore provvede, sotto la propria responsabilità, alle spese di acquisto di beni e/o di commissioni di servizi/lavori che possono farsi in economia, tra cui quelle per assicurare il normale funzionamento del Consorzio, come l'urgente provvista di materie prime e di materiali e le riparazioni non eccedenti l'ordinaria manutenzione degli impianti, dei macchinari e degli stabili.

Il Direttore renderà trimestralmente conto al Consiglio di Amministrazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, delle spese eseguite, con il sistema in economia.

TITOLO VI **IL PERSONALE**

CAPO I **UFFICI E PERSONALE**

ART. 58 - ORGANIZZAZIONE

Il Direttore predispone l'organigramma consorziale e lo sottopone, accompagnato da idonea relazione illustrativa, alle valutazioni ed all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

L'organigramma deve essere atto a soddisfare tutte le necessità di funzionamento di un Consorzio pubblico industriale per una efficace realizzazione dei suoi programmi di sviluppo.

La tabella numerica del personale, da allegarsi al bilancio preventivo annuale di ciascun esercizio, è redatta in relazione all'organigramma approvato.

ART. 59 - RAPPORTI DI LAVORO

Il rapporto di lavoro fra il Consorzio ed i propri dipendenti ha natura privatistica ed è disciplinato dalle vigenti norme legislative, dai contratti collettivi di lavoro dei dipendenti e dei dirigenti stipulati dagli organismi nazionali a ciò deputati, nonché dagli accordi integrativi aziendali in quanto consentiti e nel rispetto della vigente normativa.

ART. 60 - ASSUNZIONI

Le assunzioni del personale hanno luogo, nei limiti della tabella numerica allegata alla relazione previsionale, mediante concorsi o selezioni sulla base di pubblici avvisi o per chiamata diretta in conformità a quanto previsto dalla legge, dai C.C.N.L. e dagli accordi aziendali.

Non possono essere nominati direttori, dirigenti, quadri o dipendenti del Consorzio i membri dell'Assemblea e quelli del Consiglio di Amministrazione, né i loro parenti fino al 3° grado.

ART. 61 - INCOMPATIBILITA'

Tutto il personale dipendente del Consorzio non può esercitare alcun altro impiego, commercio, industria o professione, anche se esercitata in nome non proprio, né può accettare incarichi retribuiti di carattere professionale estranei al Consorzio, senza speciale autorizzazione, da darsi di volta in volta, dal Consiglio di Amministrazione.

Il dipendente che contravvenga il divieto previsto nel precedente comma deve essere diffidato dal Direttore, che ne sia venuto a conoscenza, a cessare dalla situazione d'incompatibilità.

Decorsi 15 giorni dalla diffida senza che l'incompatibilità sia cessata, il Consiglio di Amministrazione, su indicazione del Direttore, provvede a dichiarare la risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa, in quanto comminabile in relazione agli specifici contratti di lavoro, leggi e regolamenti.

TITOLO VII
RAPPORTI CON I CITTADINI

CAPO I
TRASPARENZA DELL'ATTIVITA', ACCESSO AGLI ATTI.

ART. 62 - TRASPARENZA E ACCESSO AGLI ATTI

Ferma restando la pubblicità degli atti fondamentali del Consorzio secondo quanto previsto dall'art. 10 della Convenzione, delle deliberazioni di Assemblea Consortile in base all'art. 15 del presente Statuto, e della documentazione prevista dalla normativa al tempo vigente con le modalità da essa disciplinata, apposito regolamento detterà le norme per l'accesso agli atti del Consorzio, sulla base di quanto previsto dalle leggi vigenti.

TITOLO VIII **NORME GENERALI E FINALI**

ART. 63 - CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che insorgano fra gli Enti consorziati e fra essi ed il Consorzio sarà espletato un tentativo obbligatorio di conciliazione.

A tal fine, l'Assemblea nominerà una commissione di tre membri la quale, convocati i legali rappresentanti degli Enti interessati, dovrà esprimersi in merito alla composizione della controversia entro 90 giorni dalla data del suo insediamento.

Qualora l'esito di cui ai precedenti commi sia negativo il foro competente a dirimerle è il Tribunale di Bologna salvo che, in quanto consentito dalla legislazione vigente, L'Assemblea Consortile non deliberi che la controversia venga decisa da un Collegio di tre arbitri, nominati uno da ciascuna delle due parti interessate ed il terzo di comune accordo fra i due nominati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Bologna.

ART. 64 - MODIFICHE STATUTARIE

Le variazioni dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea consortile.

Le modificazioni di carattere sostanziale, quelle cioè che comportano le modifiche della convenzione, devono osservare la procedura prescritta dall'art. 9 della convenzione allegata al presente statuto.

Le modifiche che invece non presentano tale carattere, devono essere deliberate con la maggioranza qualificata di cui all'art. 19 del presente Statuto.

Tali modifiche diventano esecutive 15 giorni dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ART. 65 - REGOLAMENTI

L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera i regolamenti di erogazione dei servizi. Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della legge e del presente Statuto, adotta regolamenti interni per il suo funzionamento e per l'organizzazione del Consorzio.

In particolare possono essere disciplinate con regolamento interno le seguenti materie:

- a) appalti, forniture e spese in economia;
- b) visione degli atti.

Sino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti nei precedenti commi, continuano ad applicarsi, nelle materie ad essi demandate, le norme vigenti ed i regolamenti esistenti alla data di entrata in vigore dello Statuto, in quanto con questo compatibili.

ART. 66 - ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO.

Il presente Statuto entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, sostituendo il precedente Statuto.

ART. 67 - LEGGI SPECIALI: RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge vigenti in materia di assunzione diretta dei pubblici servizi, nonché alle disposizioni del vigente ordinamento delle autonomie locali, in quanto applicabili.

CO.SE.A.

CONSORZIO SERVIZI AMBIENTALI

con sede a CASTEL DI CASIO (Bologna)

CONVENZIONE

Atto a rogito Notaio Dott. Cristiano Masi N° Rep 91 998 Raccolta 26765 del 13 maggio 2016

INDICE

- Art. 1 - Costituzione
- Art. 2 - Scopo
- Art. 3 - Durata
- Art. 4 - Scioglimento
- Art. 5 - Recesso
- Art. 6 - Organi consortili
- Art. 7 - Revisori dei conti
- Art. 8 - Quote di partecipazione
- Art. 9 - Atti soggetti all'approvazione dei Comuni consorziati
- Art. 10 - Atti fondamentali del Consorzio deliberati dall'Assemblea e soggetti a comunicazione ai Comuni consorziati
- Art. 11 - Utile di esercizio
- Art. 12 - Perdita di esercizio
- Art. 13 - Patrimonio e Capitale di dotazione conferito prima dell'entrata in vigore dello Statuto
- Art. 14 - Controversie tra Comuni

CONVENZIONE

Tra i Comuni di Alto Reno Terme, Camugnano, Castel d'Aiano, Castel di Casio, Castiglione dei Pepoli, Gaggio Montano, Grizzana Morandi, Lizzano in Belvedere, Marzabotto, Monzuno, San Benedetto Val di Sambro, Vergato, Abetone, Cutigliano, Marliana, San Marcello Pistoiese, Sambuca Pistoiese, Piteglio, Valsamoggia, Pescia;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Costituzione

Ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 20/08/2000 n° 267 e successive modificazioni ed integrazioni, e a seguito di specifica convenzione, è costituito, tra gli Enti sopraindicati, un Consorzio denominato CO.SE.A. Consorzio Servizi Ambientali.

Il Consorzio ha sede a Castel di Casio (BO), Via Berzantina 30/10. L'Assemblea può deliberare a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione al Consorzio lo spostamento della sede.

Al Consorzio potranno aderire altri Comuni su loro espressa richiesta e previa approvazione della relativa adesione da parte dell'assemblea consortile a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione al Consorzio e previa acquisizione delle deliberazioni dei consigli comunali dei comuni consorziati che rappresentino la medesima maggioranza.

Il Consorzio è dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale.

Art. 2 - Scopo

3. Scopo per il quale viene costituito il Consorzio è la gestione in forma associata da parte dei Comuni consorziati, finalizzata al contenimento dei costi ed alla qualità dei servizi, delle seguenti funzioni e dei seguenti servizi:
 - a) raccolta, trattamento, smaltimento e recupero rifiuti urbani;
 - b) raccolta, trattamento, smaltimento e recupero rifiuti speciali;
 - c) raccolta, trattamento, smaltimento e recupero rifiuti pericolosi;
 - d) sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili;
 - e) anagrafe canina e servizi connessi;
 - f) manutenzione e pulizia parchi e giardini pubblici;
 - g) servizi cimiteriali;
 - h) servizi di informazione, valorizzazione e promozione servizi turistici ambientali;
 - i) servizi informativi territoriali e ambientali;
 - l) servizi informativi in genere riconducibili alla nozione di "Information & Communication Technology"
 - m) sistemi di monitoraggio;
 - n) programmazione, manutenzione e gestione di tutto o parte del patrimonio immobiliare dei Comuni Soci e servizi integrati di gestione e manutenzione di beni di terzi;
 - o) servizi di consulenza tecnica, amministrativa, gestionale e di progettazione, predisposizione di studi di fattibilità e direzione lavori che siano attinenti alle competenze del Consorzio;
 - p) realizzazione e gestione di altri servizi attinenti in modo diretto a quelli di cui sopra o comunque inerente all'attività dei Comuni consorziati, previa deliberazione dell'Assemblea Consortile con votazione della maggioranza qualificata dei 2/3 delle quote di partecipazione al Consorzio.
2. Tutti i servizi potranno essere svolti anche per conto di Comuni non consorziati nonché di altri enti pubblici o privati previa apposita convenzione per la disciplina del servizio e per la conseguente regolazione dei rapporti economico finanziari e sulla base di preventivi di impianto o di esercizio nel rispetto dei termini di legge.
3. Il Consorzio, al fine di conseguire maggiore efficienza ed economicità nello svolgimento delle

funzioni e dei servizi strumentali di cui al comma 1 e per il complessivo raggiungimento dei suoi scopi istituzionali, può costituire e/o partecipare a società di capitali operanti anche al di fuori del territorio dei Comuni consorziati alle quali può, nel rispetto dei limiti di legge, demandare, in tutto o in parte, lo svolgimento di una o più delle attività di cui ai commi 1 e 2 che precedono nonché può avvalersi della collaborazione e dei servizi di imprese pubbliche o private a mezzo di apposite convenzioni o contratti.

Art. 3 - Durata

Salvo quanto previsto al successivo articolo 4, il Consorzio ha durata di 50 anni a partire dal 21 maggio 2003.

Art. 4 - Scioglimento

1. Il Consorzio potrà cessare anticipatamente a seguito della deliberazione dell'assemblea consortile a maggioranza del 75% delle quote di partecipazione al consorzio, previa acquisizione delle deliberazioni dei consigli comunali dei comuni consorziati che rappresentino la medesima maggioranza.
2. In caso di scioglimento il patrimonio del Consorzio sarà ripartito con le modalità previste dall'art. 10 dello Statuto.

Art. 5 - Recesso

E' consentito il recesso anche di un solo Comune consorziato, con le forme e secondo le modalità previste dalla normativa vigente, a seguito di deliberazione di accoglimento della domanda di recesso dell'assemblea consortile a maggioranza del 75% delle quote di partecipazione al Consorzio, previa acquisizione delle deliberazioni dei consigli comunali dei comuni consorziati che rappresentino la medesima maggioranza.

Il recesso non può in ogni caso essere esercitato prima che sia trascorso un triennio dall'ingresso del Comune consorziato nel Consorzio, e comunque dalla data del conferimento del servizio da parte del Comune consorziato al Consorzio qualora il servizio sia stato conferito successivamente. Nei confronti del Comune recedente si applica quanto previsto dal precedente art. 4 e dall'art. 10 lett. a), b), c) dello Statuto, con esclusione tuttavia delle opere e/o delle strutture indivisibili o comunque indispensabili perché il Consorzio possa continuare ad esercitare i propri servizi nei territori degli altri Comuni consorziati.

La quota di spettanza del Comune recedente sarà corrisposta allo stesso al termine del periodo previsto per la gestione post operativa della discarica.

La richiesta di recesso deve essere comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, al Presidente dell'Assemblea entro il 30 giugno di ciascun anno. Il recesso diviene efficace dalle ore zero del 1 gennaio successivo all'espletamento della procedura prevista al comma 1 del presente articolo.

Art. 6 - Organi Consortili

1. Gli organi del Consorzio sono:
 - l'Assemblea consortile;
 - il Consiglio di Amministrazione
 - il Presidente del Consiglio di Amministrazione
 - il Direttore
2. La loro nomina e composizione, il loro funzionamento nonché le rispettive competenze e/o attribuzioni sono disciplinate dallo Statuto del Consorzio.

Art. 7 - Revisori dei Conti

I Revisori dei Conti vengono nominati secondo le modalità e con i criteri previsti dallo Statuto del Consorzio.

Art. 8 - Quote di partecipazione

1. La quota di partecipazione al Consorzio di ciascun Comune consorziato e i corrispondenti diritti di voto in assemblea consortile vengono determinati come nel seguito indicato, in applicazione di un parametro in forza del quale, la quota di partecipazione è fissata in rapporto diretto alla popolazione residente nel singolo Comune consorziato (quale frazione percentuale rispetto alla popolazione residente complessiva di tutti i Comuni consorziati), con il limite invalicabile del 15%, di modo che, qualora il parametro della popolazione residente dovesse attribuire una quota di partecipazione superiore al 15%, si applica automaticamente un coefficiente riduttivo della partecipazione stessa che riporti la quota di partecipazione pur eccedente al valore massimo del 15%:

Comune	n^ rappresentanti	quote	voti
Abetone	1	0,67	1
Alto Reno Terme	1	7,51	4
Camugnano	1	2,03	2
Castel d'Aiano	1	2,06	2
Castel di Casio	1	3,72	2
Castiglione dei Pepoli	1	6,10	3
Cutigliano	1	1,61	1
Gaggio Montano	1	5,26	3
Grizzana Morandi	1	4,23	3
Lizzano in Belvedere	1	2,39	2
Marliana	1	3,47	2
Marzabotto	1	7,32	4
Monzuno	1	6,83	3
Pescia	1	15,00	5
Piteglio	1	1,82	1
Sambuca Pistoiese	1	1,75	1
San Benedetto Val di Sambro	1	4,68	3
San Marcello Pistoiese	1	6,94	3
Valsamoggia	1	8,37	4
Vergato	1	8,24	4
	20	100,00	53

2. In caso di recesso o di adesione di nuovi Comuni, l'Assemblea, con proprio atto deliberativo, apporta le corrispondenti, necessarie variazioni alle quote di partecipazione e ai diritti di voto spettanti a ciascun Comune consorziato.
3. L'assemblea consortile procederà a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione dei Comuni consorziati presenti, alla revisione triennale delle quote di partecipazione in base al criterio di cui al precedente comma 1, fatte salve eccezionali situazioni che richiedano una loro tempestiva definizione.
4. Gli atti di cui al precedente commi 3) dovranno essere comunicati ai Comuni consorziati; tali atti non comportano modifiche alla presente convenzione.
5. Eventuali modifiche in merito al parametro di determinazione delle quote di partecipazione dei Comuni consorziati dovranno essere preventivamente approvate dalla assemblea consortile a maggioranza dei 2/3 delle quote di partecipazione al Consorzio previa acquisizione delle deliberazioni dei consigli comunali dei comuni consorziati che rappresentino la medesima maggioranza

Art. 9 - Atti soggetti all'approvazione dei Comuni consorziati.

1. Le deliberazioni concernenti gli argomenti sotto indicati sono obbligatoriamente sottoposte all'approvazione dei singoli Consigli Comunali dei Comuni consorziati, essendo inteso che la

relativa proposta si intende approvata se vi sia la delibera favorevole dei Consigli comunali dei Comuni consorziati che rappresentano la maggioranza, i 2/3 o il 75% delle quote di partecipazione al Consorzio, secondo quanto previsto per ciascun punto dallo Statuto e dalla presente Convenzione:

- a) deliberazioni concernenti le richieste di ammissione di altri Enti al Consorzio;
 - b) deliberazioni concernenti lo scioglimento del Consorzio o il recesso dal Consorzio medesimo di uno o più dei Comuni consorziati;
 - c) modifiche alla presente convenzione;
 - d) modifiche concernenti i parametri di determinazione delle quote di ciascun Comune.
2. Le determinazioni dei Comuni dovranno essere assunte entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della proposta di delibera da parte del Consorzio.

Art. 10 - Atti fondamentali del Consorzio deliberati dall'Assemblea e soggetti a comunicazione ai Comuni consorziati

1. Sono atti fondamentali del Consorzio, e pertanto ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. N° 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni debbono essere trasmessi a ciascuno dei Comuni consorziati, le deliberazioni dell'assemblea consortile concernenti:
 - a) l'ammissione o il recesso di altri Comuni ;
 - b) le modifiche allo Statuto del Consorzio;
 - c) le deliberazioni concernenti modificazioni delle quote di partecipazione di ciascun Comune, ovvero di modifica dei criteri per la loro determinazione;
 - d) l'anticipato scioglimento del Consorzio;
 - e) il Piano Programma;
 - f) il Bilancio di previsione e degli investimenti per il triennio successivo;
 - g) il Bilancio di previsione economico e degli investimenti annuale, unitamente alla relazione illustrativa ed agli altri allegati prescritti;
 - h) il Bilancio di esercizio accompagnato da una relazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione sul funzionamento della gestione consortile e sui risultati dell'esercizio finanziario annuale e sull'andamento del servizio;
 - i) la struttura generale tariffaria dei servizi gestiti.
2. Salvo che per le materie di cui alle precedenti lettere a), b) (nel caso le modifiche comportino anche modifiche alla presente convenzione) c) (nel caso di delibere concernenti modifiche dei criteri per la determinazione delle quote di partecipazione al Consorzio) e d), soggette all'applicazione del precedente articolo 9, le proposte di delibera di cui alle lettere b) (nel caso le modifiche statutarie non comportino modifiche alla presente convenzione), c) (nel caso di delibere che non comportano modifiche ai criteri per la determinazione delle quote), e), f), g) h) ed i) del comma precedente formulate dal Consiglio di Amministrazione sono comunicate entro 20 giorni dalla loro adozione al presidente dell'Assemblea che le invia senza indugio ai Comuni consorziati per acquisirne l'eventuale parere non vincolante nel successivo termine perentorio di 20 giorni; nei 60 giorni successivi all'invio della proposta del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea, tenuto conto dei pareri non vincolanti pervenuti dai Comuni consorziati, delibera sulla proposta a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione dei Comuni consorziati.

Art. 11 - Utile di esercizio

1. Gli utili netti, accertati dal rendiconto d'esercizio approvato, sono destinati:
 - a) alla copertura di eventuali perdite pregresse riportate a nuovi esercizi;
 - b) al fondo di riserva nella misura del 10%;
 - c) al fondo miglioramento e sviluppo del Consorzio stesso nella misura che sarà deliberata dall'Assemblea e comunque non inferiore al 20%;
 - d) al fondo per il mantenimento della discarica esaurita nella misura che sarà deliberata dall'Assemblea e comunque non inferiore al 10%;
 - e) l'eventuale restante parte sarà distribuita agli Enti consorziati proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione al Consorzio.

Art. 12 - Perdita di esercizio

1. Nel caso di perdita d'esercizio, oltre agli utili di esercizi futuri all'uopo destinati ed ai prelevamenti dal fondo di riserva, gli Enti consorziati, su richiesta del Consorzio, dovranno provvedere con appositi stanziamenti sui propri bilanci.
L'importo di tali stanziamenti sarà determinato proporzionalmente alle quote di partecipazione.
2. Nel caso di perdita d'esercizio, il Consiglio di Amministrazione deve analizzare in apposito documento le cause che hanno determinato la perdita stessa ed indicare puntualmente i provvedimenti adottati per il ripianamento della perdita e quelli adottabili o proposti per ricondurre in equilibrio la gestione consortile.

Art. 13 – Patrimonio e Capitale di dotazione conferito prima dell'entrata in vigore dello Statuto.

1. Il patrimonio consortile è costituito da:
 - a) capitale di dotazione formato dai beni immobili o mobili, compresi i fondi liquidi, assegnati in dotazione dai singoli Comuni al Consorzio all'atto dell'adesione o successivamente;
 - b) beni immobili o mobili acquistati o realizzati in proprio dal Consorzio.
2. Per i conferimenti già effettuati dai Comuni al Consorzio il valore di conferimento è quello risultante dall'ultimo Bilancio di esercizio approvato prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione.

Art. 14 - Controversie tra Comuni

1. Per ogni controversia tra i Comuni consorziati o tra essi ed il Consorzio, derivante dalla interpretazione e/o dalla esecuzione della presente Convenzione e/o dello Statuto, il foro competente a dirimerle è il Tribunale di Bologna salvo che, in quanto consentito dalla legislazione vigente, L'Assemblea Consortile non deliberi che la controversia venga decisa da un Collegio di tre arbitri, nominati uno da ciascuna delle due parti interessate ed il terzo di comune accordo fra i due nominati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Bologna. Gli arbitri opereranno come arbitri rituali e secondo diritto, conformemente alle norme dettate dal codice di procedura civile. La sede dell'arbitrato sarà Bologna.

COMUNICATO REDAZIONALE

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l'accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito **<http://bur.regione.emilia-romagna.it>**

La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell'ultimo numero. È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.